

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

27 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 27 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEXANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____ COSENTINO/AMATI/DONATO/HERMANIN/META/ _____

DELIBERAZIONE N° 4323

OGGETTO: Assistenza sanitaria ai minori extracomunitari temporaneamente soggiornanti per recupero psico-fisico.



OGGETTO: Assistenza sanitaria ai minori extracomunitari temporaneamente soggiornanti per recupero psico-fisico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute ;

VISTA la L. n° 40 del 6/3/98 " Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" ;

VISTA la L. n° 176 del 27/5/1991 " Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ;

VISTA la L.R. n° 17 del 16/2/90 " Provvidenze a favore degli immigrati da Paesi extracomunitari " ;


VISTA la L.R. n° 38 del 9/9/96 " Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" ;

CONSIDERATO che alcune Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute organizzano ogni anno brevi soggiorni per minori extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche affidandoli a nuclei familiari o ad enti residenti nel territorio regionale;

PRESO ATTO che le Associazioni di cui sopra , le famiglie e gli enti ospitanti provvedono alle spese di viaggio e di soggiorno;

CONSIDERATO che nel Lazio il numero di questi minori si attesta intorno alle 4000 unità all'anno, come risulta dall'allegata relazione che è parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO necessario concedere, ai minori extracomunitari che entrano nel territorio della Regione Lazio nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da Associazioni di Volontariato, l'assistenza primaria di medicina generale alle seguenti condizioni:



a) le Associazioni di Volontariato succitate devono essere legalmente riconosciute e iscritte nell'apposito Albo Regionale;

b) hanno diritto all'assistenza sanitaria i minori entrati nel territorio della Regione Lazio con permessi di soggiorno e visti richiesti dalle Associazioni di cui sopra, d'intesa con le famiglie o con gli enti accoglienti. Ne consegue che le iniziative individuali o di singole famiglie, tendenti allo stesso scopo, sono escluse da tale provvidenza;

c) l'assistenza sanitaria in argomento viene erogata solo ai minori con esclusione degli accompagnatori ed è limitata esclusivamente al periodo di durata del permesso di soggiorno;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria di tale assistenza è assicurata dal Fondo Sanitario Regionale;

VISTA la L. n° 127 del 15/5/1997;

all'unanimità

DELIBERA


1- i minori extracomunitari, provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche tramite Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute di cui in premessa, devono essere regolarmente iscritti al SSR per il periodo di durata del permesso di soggiorno;

2- l'iscrizione deve essere fatta presso la ASL del comune in cui i minori dimorano;

3- a tali minori deve essere attribuito un codice regionale, così come avviene per tutti gli utenti del SSR, con la conseguente scelta del medico di base;

4- lo stesso codice verrà riutilizzato ogni qualvolta il minore tornerà a soggiornare sul territorio regionale con le modalità di cui in premessa;

5- l'iscrizione al SSR è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui il soggiorno dei minori di cui sopra derivi da iniziative di Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale. Sono esclusi da tale assistenza i minori entrati nel territorio regionale in seguito ad iniziative individuali o di singole famiglie;



6-gli accompagnatori dei minori in oggetto non hanno diritto all'iscrizione al SSR;

7-sono altresì esclusi i soggetti di cui all'art. 34 della L.40 del 6/3/98 che richiedono il permesso all'ingresso e al soggiorno in Italia per cure mediche per i quali si applicano le disposizioni del suddetto articolo.

8- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L. n° 127 del 15/5/1997.

IL PRESIDENTE : F.to PETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



2 5 1999